



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 119/12/CSP

**ESPOSTO PRESENTATO DALLA FEDERAZIONE DEI VERDI NEI
CONFRONTI DELLA SOCIETA' TELECOM ITALIA MEDIA (LA7) PER LA
PRESUNTA VIOLAZIONE DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28
DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE PER LE ELEZIONI
AMMINISTRATIVE DEL 6 E 7 MAGGIO 2012**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione Servizi e prodotti del 3 maggio 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*";

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*", e, in particolare gli articoli 1, comma 5 e 20, comma 2;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*";

VISTA la delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006, recante "*Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali*";

VISTA la delibera n. 243/10/CSP, recante "*Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali*";

VISTA la delibera n. 43/12/CSP del 15 marzo 2012 recante: "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

consigli comunali, nonché per le elezioni dei consigli circoscrizionali fissate per i giorni 6 e 7 maggio 2012", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 marzo 2012 - serie generale - n. 68;

VISTO l'esposto presentato dall'on. Angelo Bonelli, in qualità di Presidente della Federazione dei Verdi, in data 30 aprile 2012 (prot. n. 20138) nel quale si lamenta la pretesa violazione delle norme in materia di par condicio nella campagna elettorale per le elezioni amministrative del 6-7 maggio 2012 da parte dell'emittente La7. In particolare, l'esponente assume che la presenza della Federazione dei verdi nel telegiornale La7 sia stata "irrisoria" e che tale forza politica sia stata fino ad ora completamente assente nei principali programmi di approfondimento, quali "Omnibus", "L'infedele", "Piazza pulita" e "Ottoemezzo" come risulterebbe dai dati del monitoraggio in possesso dell'Autorità. A suo giudizio, la denunciata "espulsione" della Federazione dei verdi dall'informazione politica radiotelevisiva "costituisce un gravissimo danno nello svolgimento della campagna elettorale delle elezioni amministrative 2012 perché l'opinione degli elettori che sono chiamati al voto si forma anche nelle questioni che sono dibattute nei talk show nazionali e dalle posizioni espresse nei telegiornali nazionali sul dibattito politico". Inoltre, la denunciata assenza dall'informazione avrebbe ingenerato nel pubblico la errata convinzione che tale soggetto politico sia scomparso dalla scena politica "quando invece è presente in quasi tutte le realtà territoriali e con ben 6 candidati alla carica di Sindaco tra cui il Presidente nazionale, Angelo Bonelli, candidato alla carica di Sindaco nella città di Taranto";

VISTA la memoria del 2 maggio 2012 (prot. n. 20606) inviata dalla società Telecom Italia Media S.p.A. in riscontro alla richiesta di controdeduzioni dell'Autorità del 30 aprile 2012 (prot. n. 20310), con la quale la società ha rappresentato in sintesi quanto segue:

- l'esposto è assolutamente generico e si fonda su una errata lettura degli articoli 1, 2, 5 e 9 della legge n. 28/00;
- la competizione elettorale in corso non ha rilevanza nazionale, come si evince dalla delibera n. 43/12/CSP dell'Autorità, recante le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in cui è espressamente stabilito che le previsioni ivi contenute non trovino applicazione ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente a livello nazionale o in ambiti territoriali in cui non è prevista alcuna consultazione elettorale (articolo 1, comma 3);
- ne consegue che rispetto all'emittente televisiva La7, in quanto emittente nazionale, trovano applicazione solo le disposizioni relative ai periodi non elettorali: pertanto è esclusa la rilevanza degli artt. 5 e 9 della richiamata legge;
- la legge n. 28 del 2000 distingue nettamente la disciplina della comunicazione politica radiotelevisiva da quella per i programmi di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

informazione (articolo 2, comma 2) e tale distinzione è stata chiarita definitivamente dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza n. 155/2002, in particolare affermando che le regole più stringenti che valgono per la comunicazione politica non si attagliano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione e che *“l’articolo 2 della legge 28 del 2000 non comporta la trasposizione dei criteri dettati per la comunicazione politica nei programmi di informazione”*;

- l'emittente privata, in quanto “impresa di opinione”, è titolare di una posizione giuridica soggettiva tutelata dall'articolo 21: secondo la richiamata giurisprudenza *“sottrarre ad imprese di opinione la libertà di cronaca politica e la relativa capacità di valutazione avrebbe il significato di vanificare l'importanza di quel regime pluralistico “esterno” dell'informazione radiotelevisiva, esplicazione del più generale principio del pluralismo al quale la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 826 del 1988, ha riconosciuto valore centrale in un ordinamento democratico. Così come privare le singole emittenti della libertà di esprimere le proprie opinioni politiche, da un lato, svuoterebbe di contenuti la liberalizzazione del settore radiotelevisivo e, dall'altro, realizzerebbe un livellamento “funzionale” di tutte le emittenti radiotelevisive, sia della Rai – che non è pubblica ma svolge servizio pubblico – che di quelle private, rendendo in tal modo irragionevole l'esistenza stessa di un sistema radiotelevisivo pubblico privato”*;

- per effetto di tale impostazione, l'articolo 2 della legge 28 del 2000 non può essere applicato alle fattispecie oggetto nell'esposto, inerente programmi di informazione: pertanto, nessuna violazione può essere imputata all'emittente televisiva La7;

- come chiarito dall'art. 9 della delibera n. 43/12/CSP le disposizioni in tema di par condicio di cui alla legge n. 28/00, come modificata dalla legge n. 313/2003, trovano applicazione solo in ambito locale e in relazione a temi che afferiscono specificamente questa competizione.

RILEVATO che le elezioni dei sindaci, dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali indette per i giorni 6 e 7 maggio 2012 coinvolgono una percentuale inferiore al venticinque per cento degli aventi diritto al voto su scala nazionale e che, pertanto, sul presupposto della valenza locale di tali consultazioni, l'Autorità, con la delibera n. 43/12/CSP, ha limitato l'ambito di applicazione delle disposizioni attuative della legge 22 febbraio 2000, n. 28, escludendone i programmi e le trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente a livello nazionale o in ambiti territoriali nei quali non è prevista alcuna consultazione elettorale;

RILEVATA conseguentemente la non applicabilità alla società Telecom Italia Media, esercente l'emittente televisiva in ambito nazionale La 7, delle disposizioni della



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

legge n. 28/2000 e della delibera n. 43/12/CSP con riferimento alla tornata elettorale in corso;

RILEVATO che nell'esposto viene genericamente lamentata l'assenza della forza politica esponente nelle trasmissioni in onda sull'emittente La7, senza circostanziare le puntate o il periodo temporale in cui la pretesa lesione si sarebbe prodotta e facendo esclusivamente riferimento al periodo elettorale in corso;

CONSIDERATO, altresì, che ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, comma 5, e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, durante i periodi elettorali, anche relativi alle elezioni comunali, nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità di una testata giornalistica, la presenza di candidati, esponenti di partito e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

RITENUTA, pertanto, non sussistente la violazione delle disposizioni della legge n. 28/2000 denunciata nell'esposto *de quo*;

UDITA la relazione dei Commissari, Antonio Martusciello e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

DELIBERA

l'archiviazione dell'esposto per le motivazioni di cui in premessa.

Napoli, 3 maggio 2012

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola

IL PRESIDENTE
Corrado Galabrò

IL SEGRETARIO GENERALE

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

*